

Mozione n. 558

presentata in data 10 aprile 2025

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Casini, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri

Misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti. Richiesta di sospensione immediata degli iter autorizzativi per la realizzazione di discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nella Media Vallesina e avvio di un approfondimento sanitario sulla popolazione ivi residente

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

- Al momento della redazione del presente atto, il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti contenuto nella proposta avanzata dalla Giunta Regionale con DGR del 14/10/2024 n. 1156 avente ad oggetto: *"D.lgs. 152/06, art. 199; L.r. 24/2009; DGR 160/2021. Adozione della proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Aggiornamento del Piano approvato con Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 128 del 14/04/2015"*, è in itinere, dovendone ancora essere calendarizzata la discussione nella competente III Commissione consiliare.

Considerato che

- Il territorio della Media Vallesina che include i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Castelplanio, Monte Roberto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Rosora, Serra San Quirico, Montecarotto, Belvedere Ostrense, Mergo e altri, rappresenta circa 30.000 abitanti, ha ospitato negli ultimi 30 anni la discarica controllata "La Cornacchia" gestita dall'azienda a totale capitale pubblico Sogenus spa, operativa dal 1989 e definitivamente chiusa nel mese di aprile 2020;

- Nei 31 anni di operatività della discarica "La Cornacchia", sita nel Comune di Maiolati Spontini e nei circa 40 ettari di superficie occupata sono stati abbancati oltre 5 milioni di metri cubi di rifiuti;

- Per decenni, quindi, la Media Vallesina si è responsabilmente fatta carico della gestione, della raccolta e dello smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, operando grazie alla gestione pubblica realizzata da Sogenus in maniera trasparente e in linea con i più elevati standard di sicurezza ambientale;

- Attualmente la discarica "La Cornacchia" ha cessato definitivamente le sue attività operative ed è sottoposta al regime post mortem, così come stabilito dalla normativa di settore. Questo regime prevede una gestione continuativa per un periodo di trent'anni, con obblighi precisi volti a garantire il controllo ambientale del sito, inclusi monitoraggi sistematici e interventi di mantenimento che minimizzino l'impatto sul territorio e sulla popolazione;

- la popolazione residente nei comuni della Media Vallesina ritiene vi sia una reale preoccupazione per gli effetti e le conseguenze per la salute delle persone, correlati all'esposizione a sostanze presenti nell'ambiente;

- non è stato ancora effettuato uno studio specifico per verificare l'effettiva incidenza delle patologie, individuare le fonti di rischio per la verifica di eventuali responsabilità degli impianti industriali presenti;

- si reputa necessario integrare nel protocollo AERCA (DGR n. 340 del 10/04/2017) il territorio della Media Vallesina, prevedendo personalizzazioni legate ai diversi fattori di potenziale rischio ambientale presenti nel territorio.

Preso e dato atto

- Che il territorio della Media Vallesina ha raggiunto la completa saturazione della tollerabilità ambientale e sociale rispetto ad eventuali nuovi possibili insediamenti di impianti di discariche di rifiuti;
- della trasversale contrarietà manifestata e già formalmente espressa dalle attuali amministrazioni locali, regionali, e dai comitati di cittadini rispetto a possibili nuovi progetti di discariche di rifiuti insistenti in quel medesimo territorio.

Richiamato

- L'art 9 comma 3 della Costituzione che obbliga la Regione, quale istituzione della Repubblica Italiana (art 114 della Costituzione), alla tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e l'art 41 della Costituzione il quale dispone che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recar danno alla salute ed all'ambiente;
- il principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.

Ritenuto quindi che

- il principio di precauzione rappresenta per le Autorità competenti il dovere di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche;
- la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudente, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l'attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l'insorgere di danni per l'ambiente e per la salute umana, tanto è più vero nel caso di specie in cui il contesto socio ambientale descritto è già segnato dalla presenza della discarica "La Cornacchia" di Maiolati Spontini, gestita da Sogenus spa, che negli ultimi 30 anni si è fatta carico dello smaltimento dei rifiuti e che tutt'ora ha la responsabilità della gestione post mortem.

Recepito che

- la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ha come obiettivo quello di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative delle discariche sulle acque superficiali, le acque freatiche, il suolo, l'atmosfera o la salute umana. Gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie nazionali al fine di ridurre progressivamente i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
- la successiva Direttiva UE 2018/85 tra l'altro, fornisce le basi alla transizione dell'UE verso un'economia circolare e introduce restrizioni al collocamento in discarica dal 2030 di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro materiale o energia e mira a limitare la quota di rifiuti urbani collocati in discarica al 10% entro il 2035;
- è dunque imprescindibile sviluppare e implementare urgentemente strategie innovative e sostenibili che rappresentino alternative allo smaltimento in discarica. Queste strategie dovrebbero essere

utilizzare le più aggiornate tecnologie disponibili e includere interventi mirati a ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, incrementare le percentuali di riciclo e di recupero dei materiali.

Evidenziato che

- In materia del governo del territorio le competenze del legislatore regionale si realizza anche nell'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e quindi nell'individuazione dei luoghi o degli impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti e nell'indicazione dei criteri per la determinazione delle aree idonee o non idonee a tale localizzazione;
- nelle more dell'adozione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, per garantire un'ottimale tutela giuridica dell'ambiente, si ritiene necessario e opportuno sospendere i procedimenti volti e in qualsiasi modo collegati al rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuove discariche di rifiuti (urbani, speciali pericolosi e non pericolosi).

Richiamata

- la sentenza 26 novembre 2023, n. 2567 del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV che legittima gli atti regionali di natura programmatica e non regolamentare che hanno introdotto il fattore pressione quale criterio limite per la realizzazione o l'ampliamento di discariche. In quanto se è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, è peraltro consentito alle Regioni di prevedere livelli maggiori di tutela che implicano logicamente il rispetto dei livelli adeguati e uniformi contenuti nelle leggi statali; ciò sia in ragione della loro competenza concorrente nella materia della tutela della salute sia per la mancata emanazione, ad oggi, dei criteri nazionali previsti dall'art. 195, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 152/2006;
- la sentenza 11 ottobre 2024, n. 8145 con cui il Consiglio di Stato si pronuncia sul cd. "fattore di pressione" previsto dal Piano gestione rifiuti della Regione Lombardia. Ossia quel criterio che impedisce la realizzazione di discariche nel caso di superamento di un determinato rapporto tra la volumetria degli impianti esistenti e la superficie territoriale su cui l'impianto ricade.

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente:

1. Ad adottare tutte le iniziative di competenza per una urgente sospensione delle autorizzazioni all'apertura di discariche di rifiuti (urbani, speciali pericolosi e non pericolosi) nel territorio della Media Vallesina almeno fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti.
2. A realizzare, in collaborazione con Ars, Arpa e Asl di Ancona e i comuni della Media Vallesina una sorveglianza sanitaria e/o uno studio epidemiologico dedicato alla popolazione coinvolta e ai fattori potenzialmente pericolosi presenti nell'ambiente, allo scopo della massima tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
3. Ad adottare, nel redigendo nuovo Piano regionale dei rifiuti il c.d. "fattore di pressione", quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.